



NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

A partire dal **1 gennaio 2021** FINVE S.P.A. applica le nuove regole europee in materia di **Default** ovvero di classificazione delle esposizioni deteriorate. La precedente disciplina prudenziale già applicabile agli intermediari finanziari¹ è stata integrata da ulteriori regole in sede europea:

[Regolamento delegato \(UE\) n. 171/2018](#)

[Linee guida EBA sull'applicazione della definizione di default](#)

Un debitore è considerato in stato di Default quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

condizione soggettiva: l'intermediario giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione

condizione oggettiva: il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni consecutivi nel pagamento di un'obbligazione rilevante

Il Regolamento delegato stabilisce che un'esposizione creditizia scaduta va considerata rilevante quando l'ammontare dell'arretrato supera entrambe le seguenti soglie:

Soglia assoluta:

- 100 euro per le esposizioni al dettaglio (cioè verso privati e piccole e medie imprese)
- 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio

Soglia relativa:

- 1% dell'esposizione complessiva

Pertanto, Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di Default.

Le Linee Guida EBA specificano, tra l'altro, i criteri di calcolo dei giorni di scaduto delle esposizioni creditizie, gli indicatori qualitativi e quantitativi da considerare ai fini dell'identificazione del probabile inadempimento, le regole di applicazione della definizione di Default alle esposizioni creditizie retail, i criteri di uscita dallo stato di Default.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, si ritiene importante evidenziare che, a differenza di quanto avviene fino al 31 dicembre 2020, a partire dal 1 gennaio 2021 un'esposizione precedentemente classificata in stato di Default può essere riclassificata ad uno stato di non Default (c.d. "rientro in *bonis*") laddove siano trascorsi almeno 90 giorni dal momento in cui la condizione per la classificazione in stato di Default non è più soddisfatta.

FINVE S.P.A. ritiene doveroso sensibilizzare la propria clientela sull'importanza di onorare con puntualità le scadenze di pagamento previste dal contratto, non trascurando anche importi di modesta entità, al fine di evitare la classificazione a Default. I nostri uffici restano a disposizione per ogni richiesta di chiarimento e per fornire il supporto necessario.

Pescantina, 29 dicembre 2020

FINVE S.P.A.

¹ [Regolamento \(UE\) n. 575/2013 \(CRR\)](#), art.178